

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35141 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 13/06/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BEVILACQUA MASSIMO nato a LOCRI il 12/01/1974

BEVILACQUA LUIGI nato a SIDERNO il 09/07/1977

BEVILACQUA COSIMO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/09/1968

BEVILACQUA MIMMO nato a SIDERNO il 27/07/1981

BEVILACQUA DAVIDE nato a SIDERNO il 01/02/1988

avverso la sentenza del 27/04/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l' inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27/04/2018 la Corte d'appello di Reggio Calabria, per quello che ancora in questa sede rileva, confermava la sentenza emessa il 09/10/2014 all' esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palmi in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati BEVILACQUA Luigi, BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Massimo e BEVILACQUA Mimmo per i reati loro rispettivamente ascritti di associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen. ed altri reati-fine (truffa e ricettazione) e



confermava, altresì, l' affermazione della penale responsabilità di BEVILACQUA Davide per il reato di ricettazione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Mimmo e BEVILACQUA Davide per ulteriori reati loro ascritti in ragione dell' intervenuta prescrizione; escludeva la contestata recidiva e rideterminava la pena.

1.1. La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, riteneva comprovata l' esistenza di un gruppo criminale operante nel territorio della Piana di Gioia Tauro nel corso del periodo 2009-2011 che si dedicava professionalmente alla consumazione di truffe ed altri reati commessi con identiche modalità ai danni di privati rivoltisi al commercio *on line* per la vendita di veicoli e mezzi meccanici di vario genere.

2. Avverso detta pronuncia propongono separati ricorsi per cassazione i suindicati imputati a mezzo difensori di fiducia.

2.1. BEVILACQUA Luigi formula tre motivi:

a. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.

Assume che la corte d' appello aveva ritenuto la ricorrenza del reato associativo disattendendo i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e sulla scorta di un ragionamento tanto assertivo quanto apodittico, difettando una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del sodalizio.

Osserva che i giudici di merito in termini meramente apparenti avevano motivato circa la sussistenza di una organizzazione criminale valorizzando elementi affatto decisivi e soddisfacenti ai fini della prova richiesta atteso che la reiterazione, anche serrata, di condotte illecite che non dipenda da una pattuizione preliminare e richieda, pertanto, di volta in volta una deliberazione concorsuale fra l' agente ed i componenti del gruppo, resta priva di rilievo sul piano associativo, in tal modo confondendosi il comune interesse per il settore delle truffe contrattuali ed informatiche con l' automatica dimostrazione di una partecipazione ex art. 416 cod. pen.

Rileva che la corte territoriale si era limitata ad esaurire la prova del reato associativo nella mera ricorrenza di analoghe modalità di esecuzione dei singoli episodi criminosi, elemento questo tutt' altro che dirimente in relazione al doveroso *thema probandum*, non risultando, peraltro, rispettata la regola dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", e lo aveva ritenuto responsabile del detto reato associativo senza considerare che egli aveva riportato la condanna solo per un reato-fine, deponendo detto unico episodio per la sussistenza di una mera pattuizione preliminare finalizzata a detta unica ipotesi delittuosa ex art. 640 cod. pen. e non per la permanente ed incondizionata adesione del predetto al supposto sodalizio criminoso;

b. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. 192 cod. proc. pen. relativamente al reato di cui al capo s).

Lamenta che in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di ricettazione di cui al capo sopra indicato la motivazione era insufficiente e meramente apodittica.

Deduce che proprio il riconoscimento di *"una associazione composta da una pluralità di soggetti impegnati nel compimento di svariate azioni delittuose, accomunate dal ricorso a collaudati sistemi truffaldini prevedenti la programmazione a tavolino a la messa in atto di innumerevoli frodi"* (secondo quanto testualmente precisato nella sentenza impugnata) imponeva una rigorosa verifica del rispetto della clausola di salvezza di cui all' art. 648 cod. pen. al fine di verificare se l' odierno ricorrente fosse coinvolto, anche a titolo di concorso morale, nei reati di contraffazione, presupposto della contestata ricettazione;

c. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 62 *bis* cod. pen.

Rileva che la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena stabilita era lacunosa e carente avendo la corte territoriale escluso la concessione delle dette attenuanti in ragione della gravità della condotta, elemento di per sé non ostativo al riconoscimento delle stesse.

2.2. BEVILACQUA Cosimo propone anch' egli tre motivi sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di ricorso sopra indicati avanzati da Bevilacqua Luigi.

2.3. BEVILACQUA Massimo deduce tre motivi:

a. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., formulando delle censure sovrapponibili al primo motivo dei ricorsi proposti da Bevilacqua Luigi e Bevilacqua Cosimo;

b. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 cod. pen. 192 cod. proc. pen. relativamente al reato di cui al capo b).

Lamenta che in punto di affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di truffa di cui al capo sopra indicato la motivazione era assai carente.

Deduce che il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa non appariva assolutamente dirimente in quanto trattavasi di una mera indicazione di fatto non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona e che da un punto di vista logico mal si conciliava con la circostanza che, a fronte della condotta confessoria tenuta in relazione a tutte le altre ipotesi di truffa, l' imputato aveva negato ogni responsabilità per tale episodio nonché in ragione dell' esito negativo dell' attività di perquisizione effettuata;

c. violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 62 *bis* cod. pen.

Nel formulare un motivo analogo al terzo motivo proposto dai coimputati Bevilacqua Luigi e Bevilacqua Cosimo deduce che la motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena era lacunosa e carente, avendo la corte di appello escluso la concessione delle dette attenuanti in ragione della gravità della condotta elemento di per sé non ostativo al riconoscimento delle stesse.



2.4. BEVILACQUA Mimmo propone quattro motivi.

a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del vincolo associativo.

Deduce che la corte territoriale, nel richiamare integralmente la pronuncia impugnata, non aveva assolto l'obbligo motivazionale limitandosi a recepire acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla configurabilità della fattispecie associativa senza esaminare in alcun modo le censure formulate.

Assume che non era emersa alcuna dimostrazione del *pactum sceleris* e che difettava la prova della coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice nonché della consapevolezza di partecipare alla associazione e di contribuire attivamente alla vita della stessa;

b. inosservanza della legge penale nonché motivazione contraddittoria ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen. di cui al capo o) della imputazione.

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, alla luce delle complessive emergenze processuali, non poteva ritenersi raggiunta la prova del fatto che l'imputato fosse l'utilizzatore dell'utenza telefonica n. 389-3446268 adoperata dall'acquirente nel corso delle trattative con il venditore truffato, Pietro Volpintesta.

Evidenzia, poi, che la motivazione era contraddittoria nella parte in cui aveva affermato che l'odierno ricorrente era risultato in possesso della Lancia *Lybra* oggetto della truffa in occasione di un controllo stradale del 6 Dicembre 2011 (e, dunque, a distanza di quasi due mesi dalla materiale consegna del mezzo, avvenuta in data 12 ottobre 2011), trattandosi di circostanza che, in ragione del notevole arco di tempo trascorso dalla consegna dell'auto, non appariva in alcun modo decisiva;

c. inosservanza della legge penale nonché motivazione contraddittoria ed illogica quanto alla affermazione della penale responsabilità relativamente al reato di cui al capo s).

Lamenta che sul punto la motivazione era insufficiente e meramente apodittica, difettando qualunque indicazione in ordine al suo agire criminoso;

d. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen.

Anch'egli lamenta, come gli altri imputati, che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato in proposito, applicando una pena del tutto irragionevole e sproporzionata al caso concreto.

2.5. BEVILACQUA Davide deduce due motivi.

Con un primo motivo, articolato in più censure, lamenta travisamento della prova, omessa motivazione, manifesta illogicità della motivazione nonché violazione degli artt. 640 e 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

La difesa dell'imputato rileva che l'affermazione della penale responsabilità dello stesso per il reato di ricettazione di un assegno di cui al capo s) era frutto di un palese travisamento



degli elementi indiziari posti a fondamento della ricostruzione della vicenda mancando del tutto la prova della riferibilità allo stesso della ricettazione dell' assegno in questione utilizzato per il compimento della truffa contestata al capo I), reato estinto per prescrizione.

Rileva che l' affermazione di responsabilità del predetto era fondata esclusivamente sulla "individuazione fotografica", previa visione di un album fotografico, dalla parte offesa Battista De Rosis - il quale lo aveva riconosciuto come il soggetto alla guida di un furgone indicato come "un uomo di circa trent' anni" il quale "aveva una cicatrice sul sopracciglio destro" mentre il ricorrente non corrispondeva a tale descrizione in quanto all' epoca dei fatti era soggetto poco più che ventenne, con occhi verdi (elemento che difficilmente non sarebbe stato notato dalla persona offesa), portava gli occhiali e non aveva alcuna cicatrice né al sopracciglio dell' occhio destro né al sopracciglio dell' occhio sinistro come attestato dal G.I.P. del Tribunale di Locri nel verbale di interrogatorio delegato eseguito dopo il suo arresto.

Peraltro l' imputato aveva una "ferita lacero contusa in ragione frontale sinistra" che nulla aveva a che vedere con la "cicatrice sul sopracciglio destro" di cui aveva parlato la persona offesa, dato estetico che non poteva non essere notato.

Osserva, ancora, che tutti gli altri elementi indiziari richiamati non erano in alcun modo riferibili all' imputato; ed infatti le utenze indicate dalla persona offesa non era di propria pertinenza ma di altro Bevilacqua, non risultava che il furgone utilizzato fosse a lui riconducibile né che l' assegno impiegato per la truffa gli fosse in alcun modo riferibile.

Conseguentemente non poteva confermarsi la sua affermazione di responsabilità in quanto l' unico elemento emerso, il riconoscimento fotografico, non poteva di per sé essere ritenuto decisivo rendendosi necessaria nella sua valorizzazione l' adozione delle cautele di cui agli artt. 213 e ss. cod. proc. pen.

Evidenzia che, in ogni caso, difettava l' elemento soggettivo del reato di cui all' art. 648 cod. pen. mancando la prova della consapevolezza da parte dell' imputato della provenienza illecita dell' assegno atteso che, peraltro, sullo stesso non risultava apposta alcuna sua firma di girata ed, ancora, la corte territoriale non aveva in alcun modo motivato al fine di escludere la circostanza che erano stati gli stessi coimputati a falsificare l' assegno in questione utilizzato per la commissione della truffa in danno del De Rosis.

Con un secondo motivo rileva che la corte di appello aveva ommesso ogni motivazione in ordine alla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da tutti gli imputati sono inammissibili.

2. Appare opportuno esaminare congiuntamente, risultando le censure proposte in parte sovrapponibili e, comunque, fra loro connesse, i motivi di impugnazione proposti da BEVILACQUA Luigi, BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Massimo e BEVILACQUA Mimmo e

riguardanti la contestata configurabilità della fattispecie associativa di cui al capo a).

2.1. Osserva il collegio che tutte le censure avanzate dai predetti ricorrenti appaiono generiche, aspecifiche, meramente reiterative di questioni già disattese dai giudici di appello con congrua motivazione e, comunque, manifestamente infondate.

2.2. Va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 26296501).

2.3. Occorre, poi, sottolineare quanto allo specifico tema della mera configurabilità, nella fattispecie in esame, di ipotesi di concorso e non già di un sodalizio criminoso che «Come è stato più volte affermato da questa Corte, alla stregua del paradigma della disposizione di cui all'art. 416 c.p., per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi. Da ciò discende che criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come si sa, non è richiesta per la sussistenza del reato»: *ex plurimis* Cass. 42635/2004 Rv. 229906; Cass. 933/2014 Rv. 258009. E va pure richiamato l'orientamento secondo cui «il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti»: *ex plurimis* Cass. 7957/2004 Rv. 228482.



2.4. Ciò posto in diritto ben può affermarsi che il giudici di merito – nella due sentenze le cui motivazioni si integrano trattandosi di c.d. “doppia conforme” - hanno effettuato la disamina dei fatti in contestazione pervenendo, con motivazione che non è né carente né manifestamente illogica né contraddittoria alla affermazione della sussistenza della contestata associazione a delinquere di cui al capo a) composta dai suindicati soggetti, individuando una serie di elementi fattuali, anche indiziari, idonei a comprovare “oltre ogni ragionevole dubbio” la cointeressenza di BEVILACQUA Luigi, BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Massimo e BEVILACQUA Mimmo nelle attività del sodalizio (v. sentenza di appello ff. 61-74 nonché sent. di primo grado ff. 78-88).

2.4.1. I giudici territoriali hanno, con motivazione congrua e corretta, evidenziato come *«sono stati acquisiti elementi di sicuro affidamento in ordine all’ esistenza di una associazione composta da una pluralità di soggetti impegnati nel compimento di svariate azioni delittuose, accomunate dal ricorso a collaudati sistemi truffaldini prevedenti la programmazione “a tavolino” e la messa in atto di innumerevoli frodi a danno di privati rivoltisi al commercio on line per la vendita di veicoli e mezzi meccanici di vario genere».*

Hanno, ancora, correttamente precisato che: *«Analizzando, prima singolarmente e poi globalmente, le modalità di perpetrazione delle singole truffe oggetto di indagine, è in particolare possibile isolare alcuni punti di collegamento che si rilevano sintomatici di un’attività criminosa tutt’altro che occasionale posta in essere da una pluralità di soggetti non soltanto legati da stretti vincoli di parentela ma accomunati dalla provenienza geografica (versante ionico della provincia Reggio Calabria) ed alla tipologia dei precedenti vantati (specifici per reati contro il patrimonio) soggetti questi significativamente risultati in collegamento operativo tra loro come dimostrano i contatti telefonici intercorsi durante gli orari delle truffe tra l’utilizzatore la scheda sim impiegata nei rapporti col venditore truffato ed altri imputati (ad esempio nella truffa ai danni di Vecchio Antonio si registrano contratti fra l’utenza n. 3290469618 e la sim card n. 3899690559 in uso Bevilacqua Cosimo cl 68; ancora nella truffa ai danni di Villari tra le utenze n. 3930420818 e 3662164618 adoperate per i contatti con il venditore truffato e le utenze n. 3270582680 intestata a Bevilacqua Massimo, 3899868598 intestata a Bevilacqua Luigi e 3933961257 intestata a Berlino Romina) ed, inoltre, che «Il principale elemento unificatore dei vari reati fine, quello che più di ogni altro comprova l’esistenza di una società a delinquere finalizzata alla commissione di serie di truffe, è costituito dal peculiare ben collaudato modus operandi ripetutamente seguito dai correi i quali hanno dimostrato di saper operare con disinvoltura e spregiudicatezza in uno specifico settore criminale (quello delle truffe realizzate nel settore dell’e-commerce); si sono serviti di un medesimo canale di approvvigionamento (non meglio identificato) per il reperimento gli assegni circolari contraffatti utilizzato nei pagamenti, titoli spesso riportanti il medesimo numero seriale...; hanno promiscuamente utilizzato le medesime utenze telefoniche..... per lo più intestate a stranieri, a persone inesistenti ovvero a soggetti ignari che ne hanno disconosciuto l’attivazione; si sono serviti degli stessi mezzi di trasporto (per raggiungere i*



luoghi di volta in volta concordati per gli appuntamenti con le vittime delle truffe) e dei medesimi nominativi di comodo o di fantasia per presentarsi ai venditori truffati».

2.4.2. La sentenza impugnata appare, perverso, immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto configurabile l' elemento del dolo a carico degli imputati precisando che sussistevano «*plurimi dati fattuali da cui poter inferire la consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio dotato di una struttura organizzativa (costituita da mezzi, uomini e risorse) idonea, adeguata cioè a realizzare un programma criminoso secondo un modus operandi che, per le sue caratteristiche, è esso stesso sintomatico di un accordo a carattere generale e continuativo destinato^b a permanere^e anche dopo la consumazione di ciascun delitto programmato*».

In ordine all' elemento psicologico va, invero, considerato che «Per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "*affectio societatis scelerum*" come tale e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "*l'affectio societatis*" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto....(Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994 - dep. 17/11/1994, Nannerini, Rv. 20093801)», vedi in senso conforme (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013 - dep. 13/12/2013, La Chimia e altri, Rv. 25784501).

Ed, infatti, un indice univoco della sussistenza di tale elemento psicologico è stato desunto dalla circostanza che risultava incontrovertibilmente accertato, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, che i predetti soggetti, come detto, di comune accordo avevano deliberatamente impiegato una vera e propria struttura organizzata per la reiterata commissione delle menzionate truffe.

Invero quando il ruolo svolto da un soggetto presupponga un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi ed, al tempo stesso, rappresenti un tassello indispensabile nell'organigramma criminoso, tutto ciò può ritenersi sufficiente a provare l'appartenenza alla *societas scelerum*, dal momento che quel contributo, secondo i comuni criteri della logica, non può certamente dirsi frutto di un comportamento occasionale o fortuito.

2.4.3. A fronte di tale ricostruzione tutte le censure formulate dai menzionati ricorrenti non sono in alcun modo idonee inficiare il ragionamento dei giudici di merito risultando in sé irrilevante la contestazione secondo cui BEVILACQUA Luigi sarebbe stato condannato soltanto

per un episodio di truffa avendo la corte di appello spiegato, con dovizia di argomentazioni (vedi, in particolare, ff. 70-71), le ragioni per le quali il predetto risultava pienamente coinvolto nell'associazione a delinquere *de qua*, sussistendo una serie di elementi di collegamento fra il medesimo ed altre truffe consumate.

3. Appare, quindi, necessario esaminare gli specifici motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti in relazione ai singoli reati-fine contestati.

3.1. Rileva questo collegio che il secondo motivo del ricorso di BEVILACQUA Luigi riguardante la responsabilità relativamente al reato di ricettazione di cui al capo s) è da ritenere inammissibile in quanto come chiarito dai giudici di secondo grado (v. f. 50) - e non contestato - sul punto non è stata avanzata dal predetto imputato in sede di appello una specifica censura.

Il ricorrente, quindi, cerca di sottoporre all' esame di questa corte profili fattuali non previamente devoluti in appello (il rispetto della clausola di "salvezza" di cui all' art. 648 cod. pen. "al fine di accertare se l' odierno ricorrente fosse direttamente coinvolto, anche a titolo di concorso morale nei reati presupposti di contraffazione del delitto di ricettazione contestato") laddove non possono essere dedotti come motivo di ricorso per cassazione argomenti sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare per non essere stati i relativi temi di indagine devoluti alla sua cognizione (cfr., Cass. Pen., 5, n. 28514 del 23.04.2013 - dep. 02.07.2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701).

3.2. Per le medesime ragioni devono essere disattesi gli identici motivi di impugnazione proposti da BEVILACQUA Cosimo e da BEVILACQUA Mimmo i quali non risultano avere formulato innanzi alla corte territoriale alcuna specifica impugnazione in ordine al reato di ricettazione cui al menzionato capo s).

3.3. Il motivo di ricorso proposto da BEVILACQUA Massimo riguardante l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di truffa ai danni di Vecchio Antonio di cui al capo b) è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

3.3.1. La corte di appello, confermando l' impostazione della sentenza di primo grado (v. ff. 24-30), ha correttamente ritenuto comprovata la partecipazione dell' imputato alla truffa ai danni di Vecchio Antonio alla luce del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa nonché da Giannella Massimo, riconoscimento riscontrato dai dati di traffico telefonico relativi all' utenza n. 3270582680 intestata all' odierno imputato, dati questi ritenuti comprovanti la presenza dell' utilizzatore della sim nella zona in cui veniva consumata la truffa il giorno 29/10/2010 nonché dai contatti nelle ore della truffa con utenze impiegate dai coautori del reato nel corso delle trattative con il Vecchio.

In ordine alle contestazioni circa la valenza del riconoscimento fotografico va ribadito il principio secondo cui in sede di giudizio abbreviato il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, pur in mancanza di allegazione del



relativo fascicolo fotografico. (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015 - dep. 22/10/2015, Peluso, Rv. 26494701).

3.3.2. Si tratta, dunque, di motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché la censura del tutto generica ed aspecifica, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa in entrambi i giudizi di merito, deve essere ritenuta inammissibile in quanto, surrettiziamente tesa ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.

3.3.3. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

3.4. Il motivo di ricorso avanzato da BEVILACQUA Mimmo riguardante l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato per il reato di truffa di cui al capo o) è anch' esso generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito nella sentenza della corte di appello (v. ff. 30-34) non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi istruttori a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta con l' articolata motivazione della sentenza impugnata (da leggere unitamente alle argomentazioni adottate sul punto dal giudice di primo grado, vedi ff. 61-63) il che connota di inammissibilità la proposta impugnazione in quanto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l' autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

3.4.1. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari attestanti la sua compartecipazione alla truffa de *qua* in danno di Volpintesta Pietro e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica



dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.

3.5. Osserva il collegio che il secondo motivo del ricorso di BEVILACQUA Davide riguardante la responsabilità dello stesso relativamente al reato di ricettazione di cui al capo s) è privo di fondamento alcuno.

3.5.1. La corte territoriale ha chiarito, con una motivazione che non è né carente né illogica né contraddittoria, che tenuto conto degli interrogatori resi dopo la chiusura delle indagini preliminari da Bevilacqua Massimo (il quale aveva escluso di avere partecipato direttamente al confezionamento di titoli contraffatti) e da Bevilacqua Luigi (il quale si era addossato la responsabilità della contraffazione, offrendo però una spiegazione tutt'altro che convincente in quanto smentita dalle risultanze istruttorie) doveva ritenersi dimostrata la responsabilità dell'imputato per il possesso ingiustificato dell'assegno, oggetto della contestata ricettazione utilizzato per il compimento della truffa di cui al capo l), reato estinto per prescrizione.

3.5.2. Occorre, altresì, rilevare che la corte territoriale ha spiegato, con motivazione congrua e priva di cesure logiche (v. ff. 45/46), le ragioni della decisività del riconoscimento fotografico di BEVILACQUA Davide ad opera della vittima della truffa De Rosis Battista precisando in modo adeguato e con dovizia di argomentazioni le ragioni per le quali l'inesattezza della persona offesa circa la precisa collocazione della cicatrice era in sé irrilevante *"non solo perché il De Rosis ha comunque individuato la fotografia di Bevilacqua Davide con assoluta certezza ma anche perché lo stesso risulta essere stato colpito comunque dalla presenza di una cicatrice che effettivamente il prevenuto presenta nella regione cranio-facciale e che era evidentemente vistosa perché il De Rosis la notasse nonostante la brevità ed occasionalità dell'incontro fra i due"* e che erano *"del tutto inesistenti"* le asserite imprecisioni nella descrizione delle fattezze di BEVILACQUA Davide ad opera della persona offesa, ragionamento con il quale la difesa dell'imputato non si confronta in modo adeguato.

3.5.3. Va, poi, rilevato che i giudici di merito hanno, condivisibilmente, rilevato che le censure formulate circa la mancanza di prova della consapevolezza in capo allo stesso la provenienza illecita dell'assegno apparivano estremamente generiche e che la sua mala fede era pienamente dimostrata dal ruolo di primo piano avuto dallo stesso nelle truffe in danno delle vittime, non risultando alcun elemento da cui desumere che egli avesse partecipato alla contraffazione, ragionamento a fronte del quale l'imputato non ha dedotto alcunché di decisivo.

E nel pervenire a tale conclusioni si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento della Corte di Cassazione Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di



occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose merdesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. (35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, CED Cass. n. 236914).

3.5.1. Ne discende conclusivamente che valutate le argomentazioni della corte di appello, la quale ha richiamato il ragionamento dei giudici di primo grado, le censure non colgono nel segno non apparendo censurabile la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrata a carico del predetto imputato sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo la fattispecie delittuosa contestata di ricettazione dell' assegno n. 7700997700.

4. Devono ritenersi, infine, manifestamente infondati i motivi dei ricorsi proposti da BEVILACQUA Luigi, BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Massimo e BEVILACQUA ^{Mimmo} in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulle ragioni del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena in concreto irrogata.

4.1. E' appena il caso di ricordare che:

- nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);

- la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

4.2. Nella specie la corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non potevano concedersi le chieste attenuanti generiche ai predetti imputati in ragione gravità delle condotte



conteste e dei precedenti penali di BEVILACQUA Luigi, BEVILACQUA Cosimo, BEVILACQUA Massimo e BEVILACQUA Mimmo nonché rilevato la congruità della pena, e ciò ha fatto nell'esercizio dei poteri che le competevano con ragionamento insuscettibile di censure in questa sede.

4.3. Occorre, infine, precisare che, contrariamente a quanto lamentato da BEVILACQUA Davide, allo stesso sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche (v. ff. 82-83), non sussistendo, quindi, il vizio lamentato in punto di trattamento sanzionatorio a suo carico.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 13 Giugno 2019

 II consigliere estensore

II presidente